

La Corte costituzionale dichiara la illegittimità costituzionale delle disposizioni regionali della Valle d'Aosta che prescrivono la restituzione di contributi pubblici, versati in favore di Consorzi di garanzia fidi regionali per il sostegno alle PMI, nell'ipotesi di fusione di tali consorzi con altri analoghi soggetti operanti al di fuori del territorio valdostano.

Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2019, n. 143 – Pres. Lattanzi, Red. Morelli

Regione – Contributi ai Consorzi garanzia fidi regionali – Obbligo di restituzione dei contributi ricevuti – Legge regionale che equipara la liquidazione dei consorzi regionali alla fusione con consorzi extra-regionali – Incostituzionalità.

È incostituzionale l'art. 3, comma 10-bis, della legge della Regione Valle d'Aosta 18 gennaio 2010, n. 2 (Proroga, per l'anno 2010, delle misure straordinarie ed urgenti in funzione anti-crisi per il sostegno alle famiglie e alle imprese di cui alla legge regionale 23 gennaio 2009, n. 1, ed altri interventi), come introdotto dall'art. 25, comma 1, della legge della Regione Valle d'Aosta 11 dicembre 2015, n. 19, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta (Legge finanziaria per gli anni 2016/2018). Modificazioni di leggi regionali», nella parte in cui, ai fini della restituzione dei contributi regionali ricevuti, equipara alla messa in liquidazione dei Consorzi fidi regionale la loro fusione con altri Confidi operanti in diversa Regione (1).

(1) I. – Con la sentenza in rassegna la Corte costituzionale ha dichiarato fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Consiglio di Stato (sezione V, ordinanza 17 maggio 2018, n. 2939, oggetto della News US in data 23 maggio 2018, cui si rinvia per i riferimenti di dottrina e giurisprudenza), con riferimento all'art. 3, comma 10 *bis* della legge della Regione Valle d'Aosta 18 gennaio 2010, n. 2, nella parte in cui, in tema di consorzi di garanzia fidi concessi alle imprese operanti nella regione stessa, è prevista la restituzione di contributi pubblici regionali concessi ai medesimi consorzi allorché questi ultimi abbiano deliberato la fusione con altri analoghi soggetti operanti tuttavia al di fuori del territorio valdostano.

Il giudizio amministrativo *a quo* ha ad oggetto, in particolare, il provvedimento regionale con cui è stato disposto il recupero dei fondi erogati a «Confidi Commercio turismo e servizi Valle d'Aosta» ed è stata negata la erogazione di ulteriori contributi, sul rilievo che la fusione con un consorzio operante al di fuori del territorio valdostano comporta la perdita del fondamento causale della contribuzione regionale al consorzio di garanzia collettiva, consistente nel favorire lo sviluppo economico delle imprese e dei professionisti *“operanti sul territorio regionale”* (come stabilito dalla legge regionale n. 21 del

2011). Con successivo atto, nel confermare la richiesta di restituzione, la Regione ha richiamato, a fondamento della propria pretesa, le seguenti previsioni normative:

- a) art. 3, comma 10 *ter*, della legge regionale 18 gennaio 2010, n. 2, introdotto dall'art. 25, comma 2, della legge regionale 11 dicembre 2015, n. 19, che prevede la restituzione alla Regione delle somme presenti sui fondi rischi al termine dell'esercizio finanziario e non utilizzate per le finalità istituzionali di sostegno delle piccole e medie imprese operanti nel territorio regionale;
- b) art. 3, comma 10 *bis*, della legge regionale n. 2 del 2010, anch'esso introdotto dalla legge regionale n. 19 del 2015, che prevede che i fondi rischi dei Confidi regionali *"sono restituiti alla Regione, oltre che nei casi di cui al comma 10, anche nei casi di operazioni di fusione tra i predetti Consorzi garanzia fidi con Confidi operanti o aventi sede al di fuori del territorio regionale, nei limiti e secondo le modalità di cui al comma 10 ter"* (laddove il richiamato comma 10, preesistente alle aggiunte introdotte nel 2015, prevede la restituzione alla Regione dei fondi rischi per l'ipotesi di *"liquidazione dei Consorzi Garanzia Fidi della Valle d'Aosta"*);
- c) art. 25, comma 3, della legge regionale n. 19 del 2015, che prevede che i richiamati commi *"10 bis e 10 ter (...) si applicano alle operazioni di fusioni deliberate a far data dal 1° gennaio 2015"*.

Il Consiglio di Stato, adito in sede di appello, ha sollevato q.l.c. - per violazione degli artt. 3, comma 2, 24, 41, 113, 117, comma 1, della Costituzione, 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, recepita con legge 4 agosto 1955, n. 848, e in relazione ai principi generali della legislazione nazionale di cui all'art. 13, commi 39 e 42, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326) - degli artt. 3, commi 10-*bis* e 10-*ter*, della legge regionale della Valle d'Aosta 18 gennaio 2010, n. 2, come introdotti dall'art. 25, comma 2, della legge regionale della Valle d'Aosta 11 dicembre 2015, n. 19, e del comma 3 di quest'ultima legge, nella parte in cui, ai fini della restituzione dei contributi regionali ricevuti e con efficacia retroattiva, equiparano alla messa in liquidazione dei Consorzi fidi regionali la loro fusione con altri Confidi operanti in diversa Regione.

II. – La Corte, con la sentenza in rassegna:

- d) ha ritenuto fondata nel merito la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 10-*bis*, sulla base delle seguenti considerazioni:
 - d1) l'art. 13 del decreto-legge n. 269 del 2003, al fine di agevolare l'erogazione del credito alle PMI e, allo stesso tempo, di tenere indenne il soggetto creditore dalla eventuale insolvenza del professionista o dell'impresa che chiede di accedere al suddetto finanziamento (debitore), prevede la costituzione di appositi *"fondi rischi"* gestiti da specifici consorzi (consorzi fidi, c.d.

- “confidi”) ed alimentati, di regola, dai versamenti degli stessi professionisti o imprese (consorziate);
- d2) la Regione Valle d’Aosta ha poi previsto forme di partecipazione e di ulteriore contribuzione di matrice pubblica regionale a sostegno di simili “fondi rischi”;
 - d3) con legge regionale n. 2 del 2010 è stata prevista la restituzione dei contributi pubblici regionali in caso di liquidazione dei suddetti consorzi;
 - d4) con successiva legge regionale n. 19 del 2015 analoghe restituzioni sono state previste, altresì, per quei consorzi che effettuano operazioni di fusione con analoghi consorzi operanti o aventi sede al di fuori della Regione Valle d’Aosta;
 - d5) le due citate leggi regionali perseguono l’obiettivo – in sé meritevole senz’altro di tutela – di evitare che i pubblici contributi regionali siano materialmente *sottratti* dalla loro effettiva destinazione, ossia dal concreto sostegno alle PMI operanti in Valle d’Aosta;
 - d6) in questa direzione, assimilare le due vicende della *liquidazione* e della *fusione* è tuttavia contrario al canone della ragionevolezza dal momento che: la vicenda liquidatoria implica l’estinzione del soggetto consortile; la fusione non implica invece l’estinzione del soggetto incorporato il quale “*conserva ... la propria identità, sia pur con diverso assetto organizzativo*”;
 - d7) ne deriva che, anche dopo la fusione con altri consorzi extraregionali, potrà comunque essere garantita la “*continuità operativa nell’area regionale*” ossia la possibilità di dare sostegno, nelle forme predette, alle imprese operanti nel territorio valdostano;
 - d8) resta ferma l’ipotesi in cui i contributi versati non siano effettivamente utilizzati per le PMI valdostane, sulla base delle certificazioni operate dai singoli organi di controllo, ipotesi questa in cui ben potrà provvedersi al ritiro dei predetti contributi.

III. – Si segnala per completezza quanto segue:

- e) sui Consorzi di garanzia collettiva dei fidi (Confidi), disciplinati dagli artt. 112 e 112 *bis* del T.U. Bancario (d.lgs. n. 385 del 1993) si vedano G. FALCONE, *Confidi*, in *Digesto comm.*, Torino, 2012; R. GENCO, *Le cooperative finanziarie e i confidi*, in G. BONFANTE (a cura di), *La società cooperativa*, Padova, 2014, 527 ss.; V. TROIANO, *I soggetti operanti nel settore finanziario*, in F. CAPRIGLIONE, *Manuale di diritto bancario e finanziario*, Padova, 2015, 371; tra le opere più recenti D. SICLARI, *Regolazione e supervisione dei confidi*, Torino, 2018;

- f) sui Confidi nella recente giurisprudenza della Corte costituzionale, si veda Corte cost., 11 febbraio 2016, n. 28, in *Foro it.*, 2016, I, 1132, secondo cui *“è incostituzionale l’art. 1, comma 55, della 27 dicembre 2013, n. 147, nella parte in cui stabilisce che si applica anche alle province autonome di Trento e di Bolzano la previsione secondo cui una somma pari a 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 è destinata dal sistema delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura al sostegno dell’accesso al credito delle piccole e medie imprese attraverso il rafforzamento dei confidi, senza effetti di aumento sulla determinazione della misura annuale del diritto camerale”*;
- g) sulla giurisprudenza in tema di Confidi si veda altresì Cass. civ., sez. I, 6 agosto 2014, n. 1773, secondo cui *“L’attività svolta dal consorzio fidi consiste nella prestazione di una garanzia che lo obbliga a tenere indenne il creditore, in tutto o in parte, dalle perdite che fossero derivate dall’inadempimento del debitore, e di suoi eventuali fideiussori, dopo la relativa escussione”*;
- h) sulla «fusione», come vicenda evolutivo-modificativa della società, in contrapposizione alla «liquidazione» della società stessa:
- h1) Cass. civ., sez. trib., ordinanza 12 febbraio 2019, n. 4042 (in *Giust. Civ. Mass.* 2019) secondo cui: *“In tema di fusione per incorporazione, l’art. 2504 bis c.c. (nel testo modificato dal d.leg. n. 6 del 2003), nel prevedere la prosecuzione dei rapporti giuridici, anche processuali, in capo al soggetto unificato, quale centro unitario di imputazione di tutti i rapporti preesistenti, risolve la fusione in una vicenda non estintiva ma evolutivo-modificativa che comporta un mutamento formale di un’organizzazione societaria già esistente ma non la creazione di un nuovo ente distinto dal vecchio, sicché è ammissibile l’appello proposto nei confronti della società incorporata, la quale, nonostante la cancellazione dal registro delle imprese, sopravvive in tutti i suoi rapporti, anche processuali, alla vicenda modificativa nella società incorporante”*;
- h2) Corte di giustizia UE, sez. V, 5 marzo 2015, C-342/13 (in *Foro it.*, 2015, IV, 191), circa gli effetti della fusione per incorporazione in base al diritto europeo, secondo cui *“L’art. 19, par. 1, della terza direttiva 78/855/Cee del consiglio, del 9 ottobre 1978, basata sull’art. 54, par. 3, lett. g), del trattato e relativa alle fusioni delle società per azioni, come modificata dalla direttiva 2009/109/Ce del parlamento europeo e del consiglio del 16 settembre 2009, va interpretato nel senso che una «fusione mediante incorporazione», ai sensi dell’art. 3, par. 1, di detta direttiva, comporta la trasmissione, alla società incorporante, dell’obbligo di pagare l’ammenda inflitta con decisione definitiva successivamente a tale fusione per infrazioni al diritto del lavoro commesse dalla società incorporata precedentemente alla fusione stessa”*. La Corte di giustizia ha in particolare ritenuto che *“la nozione di «terzo» è più ampia di quella, adoperata al sesto considerando di detta direttiva, di «creditori,*

obbligazionisti ...” e che “Si deve dunque considerare che ricadono tra i terzi, dei quali tale direttiva tutela gli interessi, gli enti che, alla data della fusione, non possono ancora essere qualificati come «creditori» o «portatori di altri titoli», ma che possono essere così qualificati dopo tale fusione in ragione di situazioni sorte precedentemente ad essa, quali il compimento di infrazioni al diritto del lavoro accertate con decisione solo successivamente alla fusione stessa”. Ed ancora che “In tale contesto ... se si escludesse il trasferimento di una siffatta responsabilità, una fusione costituirebbe il mezzo, per una società, di eludere le conseguenze delle infrazioni eventualmente commesse a danno dello Stato membro interessato o di altri eventuali interessati”;

- h3) Cass. civ., sez. III, sentenza 11 dicembre 2013, n. 27762, ove si afferma che *“in ipotesi di fusione per incorporazione, la società incorporata non si estingue ai sensi del vigente art. 2504 bis c.c., con la conseguenza che, ove quest’ultima fosse già mandataria per la gestione di un credito e delle relative controversie in forza di mandato conferito dal creditore originario, l’incorporante subentra nel mandato quale mandataria ed ha, perciò, il potere di proporre l’impugnazione di una sentenza pronunciata nella controversia relativa al credito compreso nel mandato stesso”;*
- h4) Cass. civ., sez. lav., sentenza 15 febbraio 2013, n. 3820, secondo cui *“in tema di fusione per incorporazione, l’art. 2504 bis c.c. nel testo modificato dal d.leg. n. 6 del 2003, nel prevedere la prosecuzione dei rapporti giuridici, anche processuali, in capo al soggetto unificato quale centro unitario di imputazione di tutti i rapporti preesistenti, risolve la fusione in una vicenda evolutivo-modificativa dello stesso soggetto giuridico, che, pur in presenza di un nuovo assetto organizzativo, conserva la propria identità”;*
- h5) Cass. civ., sez. I, sentenza 3 maggio 2010, n. 10653 in *Giur. it.*, 2010, 2077 e in *Giust. civ.*, 2011, I, 1017;
- h6) Cass. civ., sez. un., ordinanza 8 febbraio 2006, n. 2637 (in *Foro it.*, 2006, I, 1739 con note di RORDORF, DALFINO, PAOLA; in *Giust. civ.*, 2007, I, 2499, con nota di D’ALESSANDRO; in *Dir. fallim.*, 2007, II, 401, con nota di GAETA; in *Riv. dir. soc.*, 2007, fasc. 2, 153, con nota di CORSINI) ove si afferma che *“la fusione per incorporazione di una società in un’altra, alla stregua di quanto dispone il novellato art. 2504 bis, 1° comma, c.c., non è causa d’interruzione del processo del quale quella società sia parte, trattandosi di un evento da cui consegue non già l’estinzione della società incorporata, bensì l’integrazione reciproca delle società partecipanti all’operazione, ossia di una vicenda meramente evolutiva del medesimo soggetto, che conserva la propria identità pur in un nuovo assetto organizzativo”;*
- i) quanto ai profili più strettamente processuali derivanti dalla fusione si veda, poi:
 - il1) Cass. civ., sez. lav., 15 febbraio 2013, n. 3820, secondo cui *“In tema di fusione per incorporazione, l’art. 2504 bis c.c. nel testo modificato dal d.leg. n. 6 del 2003,*

nel prevedere la prosecuzione dei rapporti giuridici, anche processuali, in capo al soggetto unificato quale centro unitario di imputazione di tutti i rapporti preesistenti, risolve la fusione in una vicenda evolutivo-modificativa dello stesso soggetto giuridico, che, pur in presenza di un nuovo assetto organizzativo, conserva la propria identità; ove, peraltro, la società incorporata abbia ottenuto, in epoca successiva all'entrata in vigore dell'art. 4 del d.leg. n. 6 del 2003, la cancellazione dal registro delle imprese, si determina, attesa l'efficacia costitutiva del suddetto provvedimento di cancellazione, l'immediata estinzione della società stessa, che non può più mantenere la propria individualità, né può far valere la persistenza di una propria autonoma legittimazione attiva". In applicazione dell'anzidetto principio la Suprema Corte, nel rigettare il ricorso, ha ritenuto che, correttamente, il giudice d'appello avesse dichiarato inammissibile l'impugnazione proposta direttamente dalla società incorporata in epoca successiva all'avvenuta cancellazione dal registro delle imprese;

- i2) Cass. civ., sez. un., 17 settembre 2010, n. 19698 (in *Foro it.*, 2011, I, 472, con nota di DALFINO D.) secondo cui *"In tema di fusione, l'art. 2504 bis c.c. introdotto dalla riforma del diritto societario (d.lgs. 17 gennaio 2003 n. 6) ha natura innovativa e non interpretativa e, pertanto, il principio, da esso desumibile, per cui la fusione tra società si risolve in una vicenda meramente evolutivo-modificativa dello stesso soggetto giuridico, che conserva la propria identità, pur in un nuovo assetto organizzativo, non vale per le fusioni (per unione od incorporazione) anteriori all'entrata in vigore della nuova disciplina (1° gennaio 2004), le quali tuttavia pur dando luogo ad un fenomeno successorio, si diversificano dalla successione mortis causa perché la modificazione dell'organizzazione societaria dipende esclusivamente dalla volontà delle società partecipanti, con la conseguenza che quella che viene meno non è pregiudicata dalla continuazione di un processo del quale era perfettamente a conoscenza, così come nessun pregiudizio subisce la incorporante (o risultante dalla fusione), che può intervenire nel processo ed impugnare la decisione sfavorevole; ad esse, di conseguenza non si applica la disciplina dell'interruzione di cui agli art. 299 e seguenti c.p.c."*.

La Cassazione ha in particolare ritenuto che *"a parte l'inaccettabilità di una concezione antropomorfa della soggettività giuridica, e delle società in particolare, poichè la disciplina dell'interruzione del processo è diretta a ripristinare l'effettività del contraddittorio, tale esigenza sussiste solo quando si verificano eventi estranei alla volontà dei soggetti che ne sono colpiti, sui quali, per tale ragione, non possono ricadere gli eventuali effetti negativi derivanti da un processo al quale non abbiano avuto la possibilità di prendere parte. Nella modificazione dell'organizzazione societaria, invece, il fenomeno è riconducibile alla volontà del soggetto e pertanto non*

sussiste l'esigenza garantistica che giustifica il verificarsi dell'effetto interruttivo e del conseguente onere di riassunzione dell'altra parte. La società che "viene meno" a seguito della volontaria fusione non è pregiudicata dalla continuazione di un processo di cui era perfettamente a conoscenza, così come nessun pregiudizio subisce la società incorporante o risultante dalla fusione, la quale può intervenire nel processo e, comunque, ha il potere di impugnare la decisione sfavorevole";

- i3) Cass. civ., sez. un., 8 febbraio 2006, n. 2637 (in *Foro it.*, 2006, I, 1739, con note di RORDORF, DALFINO e PAOLA), secondo cui *"Ai sensi del nuovo art. 2505 bis c.c., conseguente alla riforma del diritto societario (d.leg. 17 gennaio 2003 n. 6), la fusione tra società non determina, nelle ipotesi di fusione per incorporazione, l'estinzione della società incorporata, né crea un nuovo soggetto di diritto nell'ipotesi di fusione paritaria, ma attua l'unificazione mediante l'integrazione reciproca delle società partecipanti alla fusione, risolvendosi in una vicenda meramente evolutivo-modificativa dello stesso soggetto giuridico, che conserva la propria identità, pur in un nuovo assetto organizzativo; deve pertanto escludersi che la fusione per incorporazione determini l'interruzione del processo ai sensi dell'art. 300 c.p.c."*. Parte della citata dottrina (PAOLA) ha avuto modo di evidenziare che *"Il riferimento, in particolare, alla prosecuzione dei rapporti processuali sembra appunto significativo dell'intenzione del legislatore di escludere quegli effetti interruttivi che in passato erano tradizionalmente ricollegati ad un tal genere di evento, come non hanno mancato di rilevare i commentatori della riforma"*. Altra parte della medesima dottrina (DALFINO) ha poi evidenziato come debba *"riconoscersi che l'esigenza di ricorrere al meccanismo interruttivo sorge soltanto in presenza di fattori che non sono riconducibili a comportamenti umani volontari, bensì a cause del tutto estranee alla libera determinazione dei soggetti colpiti"* e che *"a differenza di ciò che accade in relazione alle persone fisiche, la modificazione dell'organizzazione di una società o la sua ristrutturazione, per quanto vaste ne siano le proporzioni, sono certamente fenomeni riconducibili ad un atto di volontà dello stesso ente; pertanto, non sarebbe ragionevole consentire alla parte, che ha deliberatamente dato luogo all'evento (quand'anche in dipendenza di valutazioni di ordine politico-discrezionale) di provocare in via unilaterale l'ingresso del processo in una fase in cui ogni attività è preclusa e, al contempo, di sobbarcare la controparte dell'onere processuale della riassunzione"*;
- j) quanto alla responsabilità per danno da inquinamento ambientale che graverebbe sulla società incorporante, si veda Cons. Stato, sez. IV, ord. 7 maggio 2019, n. 2928 (oggetto della News US n. 62 del 24 maggio 2019, cui si rinvia per i riferimenti di dottrina e giurisprudenza), secondo cui *"Deve essere rimessa all'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato la questione se una società incorporante, nel regime anteriore alla*

modifica del diritto societario, possa essere considerata responsabile dell'inquinamento posto in essere dall'incorporata ai sensi dell'art. 17 d.lgs. n. 22 del 1997 (e, in seguito, degli artt. 242 ss. d.lgs. n. 152 del 2006)";

- k) quanto, infine, al canone della ragionevolezza, si veda T.a.r. per la Toscana, sez. II, ordinanza 23 aprile 2019, n. 600 (oggetto della News US n. 55 dell'8 maggio 2019, cui si rinvia per i riferimenti di dottrina e giurisprudenza), secondo cui *"E' rilevante e non manifestamente infondata la quesitone di legittimità costituzionale dell'art. 23, comma 1, lett. a), l. reg. Toscana n. 35 del 2015 per contrasto con l'art.3 Cost., sotto il profilo della violazione del principio di eguaglianza in quanto prevede un medesimo trattamento per situazione diverse tra loro; in particolare non appare ragionevole che a fronte della diversità delle dimensioni delle cave la legislazione regionale toscana preveda un limite di tolleranza generale negli scavi, rispetto ai volumi autorizzati, espresso in termini quantitativi anziché in termini proporzionali alle dimensioni di ciascun sito estrattivo".* Sul principio di eguaglianza e sulla ragionevolezza delle scelte legislative, secondo l'elaborazione dottrinale classica, il controllo di ragionevolezza può dispiegarsi, in linea generale, secondo due diverse direttrici:
- k1) come controllo di ragionevolezza «estrinseca», conformemente alla sua derivazione dal principio di eguaglianza, cioè come il risultato di un giudizio relazionale, fondato cioè sul raffronto con un *tertium comparationis* (cfr. in dottrina, per i contributi classici: PALADIN, *Corte costituzionale e principio generale di eguaglianza*, in *Giur. cost.*, 1984, I, 219 ss.; ZAGREBELSKY, *Processo costituzionale*, voce dell'*Enciclopedia del diritto*, Milano, 1987, XXXVI, 558 ss.; SERGES, *Questione di legittimità costituzionale alla stregua del principio di eguaglianza ed individuazione del «tertium comparationis»*, in *Giur. it.*, 1989, IV, 3 ss.; BIN, *Diritti e argomenti. Il bilanciamento degli interessi nella giurisprudenza costituzionale*, Milano, 1982, 42 ss.);
- k2) come controllo di ragionevolezza «intrinseca», nel senso cioè di una valutazione circa la giustizia o la bontà in sé della legislazione e, quindi, di un'irragionevolezza risultante anche dalla stessa disposizione impugnata, isolatamente considerata, e non necessariamente dal confronto di quest'ultima con altra disposizione analoga (cfr., in particolare, in dottrina, ZAGREBELSKY, *La giustizia costituzionale*, Bologna, 1988, 147 ss.; CORASANITI, *Principio di ragionevolezza nella giurisprudenza della Corte costituzionale*, Milano, 1994; più di recente, in generale, cfr. MARTINEZ, *Diritto costituzionale*, Milano, 2013, XIII ed., 544 ss., nonché J. LUTHER, *Ragionevolezza (delle leggi)*, in *Dig. disc. pubbl.*, 1997, aggiornato al 2011);
- l) sull'applicazione dei criteri del sindacato di ragionevolezza al campo economico-finanziario, specialmente alla luce della nuova formulazione dell'art. 81 Cost., cfr.

V. POLI, *Il controllo della Corte costituzionale (al tempo della crisi) sulle leggi in materia economica*, in *Foro it.*, 2014, V, 19, con riferimenti anche a giurisprudenza straniera, ove si propone “un test di ragionevolezza incentrato sull’attendibilità tecnico-finanziaria delle leggi in materia economica” (nell’ambito del quale “la necessità di recuperare l’equilibrio di bilancio non ha una prevalenza incondizionata sulle previsioni e gli interessi tutelati dalla Costituzione”, tenendo presente che “le stesse politiche di equilibrio non possono essere perseguite ad ogni costo e contro la logica delle dinamiche più scientificamente consolidate della politica finanziaria fiscale ed economica in genere”);

m) sul tema della uguaglianza e ragionevolezza, in giurisprudenza cfr. da ultimo Corte cost., 21 febbraio 2019, n. 20 (oggetto della News US n. 28 in data 4 marzo 2019) secondo cui “è costituzionalmente illegittimo l’art. 14, comma 1-bis, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), nella parte in cui prevede che le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui all’art. 14, comma 1, lettera f), dello stesso decreto legislativo anche per tutti i titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall’organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione, anziché solo per i titolari degli incarichi dirigenziali previsti dall’art. 19, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dovendosi considerare adeguatamente, da parte del legislatore, il grado di esposizione dell’incarico pubblico al rischio di corruzione e all’ambito di esercizio delle relative funzioni, prevedendo coerentemente livelli differenziati di pervasività e completezza delle informazioni reddituali e patrimoniali da pubblicare, ed essendo altresì necessario, al fine di evitare che la compressione della tutela dei dati personali risulti priva di adeguata giustificazione, in contrasto con il principio di proporzionalità, operare una distinzione all’interno della categoria dei dirigenti amministrativi in ordine al livello di potere decisionale o gestionale esercitato”.